

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

**Libro I - Disposizioni generali**  
**Titolo IV - Dell'esercizio dell'azione**

### **Art. 104 Pluralità di domande contro la stessa parte**

Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell'[articolo 10](#) secondo comma.

È applicabile la disposizione del secondo comma dell'[articolo precedente](#).